

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DI EDILIZIA CIMITERIALE

CAPO I°	- Introduzione - Disposizioni generali
CAPO II°	- Cimiteri
CAPO III°	- Trasporto della salme
CAPO IV°	- Seppellimento e Sepolture
CAPO V°	- Esumazioni ed Estumulazioni
CAPO VI°	- Polizia del Cimitero
CAPO VII°	- Contravvenzioni
CAPO VIII°	- Disposizioni finali e transitorie

CAPO I° - Introduzione - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento viene emanato in esecuzione del D.P.R. n° 285/1990 e delle Circolari n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità, di cui recepisce tutta la normativa avente carattere dispositivo e configura attuazione per la parte rimessa alla libera determinazione comunale.

Disciplina altresì, in ambito comunale, la destinazione e l'uso dei cadaveri o parti di essi, i trasporti funebri, la gestione e custodia del cimitero e locali annessi, l'edilizia cimiteriale, la vigilanza, le concessioni di aree e manufatti destinati a sepoltura a pagamento e le tariffe per i servizi cimiteriali.

Art. 2 - Servizi gratuiti ed a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico tra i quali :

1. il servizio di osservazione dei cadaveri;
2. il recupero e relativo trasporto al deposito di osservazione in cimitero delle salme accidentate;
3. l'inumazione in campo comune;
4. la cremazione;
5. la deposizione delle ossa in ossario comune;
6. la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
7. il feretro e le spese funerarie per le salme di persone in vita a carico del Comune.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti a pagamento secondo le tariffe stabilite da apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO II° - CIMITERI

Art. 3 - Cimiteri comunali

Nel territorio del Comune esiste il cimitero di Orsago Capoluogo, situato in via G.Mazza.

Il cimitero comprende :

- a) le aree destinate all'inumazioni ordinarie decennali;
- b) le aree destinate all'inumazioni ordinarie decennali di fanciulli di età inferiore ai 10 anni;
- c) le aree riservate alle tumulazioni individuali o familiari in loculi, in tombe, in sepolcri, ed in sepolture private;
- d) le aree destinate alla conservazione perpetua delle ceneri (art.80, p.6- DPR n.285/90) e delle ossa (art.67, DPR n.285/90);
- e) la cappella del cimitero;
- f) un locale per la osservazione delle salme o obitorio;
- g) un locale per il custode;

come risulta dall'allegata planimetria in scala 1:500 (art.54 - DPR n.285/90).

Art. 4 - Edifici di pertinenza del Cimitero

Il locale adiacente e posto a sinistra della cappella del cimitero, è destinato alla osservazione delle salme e ad obitorio, in conformità agli art. 12 e 13 DPR n.285/90.

Il locale adiacente posto a destra della cappella del cimitero, è destinato agli usi amministrativi e di custodia dell'addetto al cimitero.

La cappella del cimitero è destinata, qualora se ne verifichi la necessità, a camera mortuaria (art. 64 - DPR n.285/90).

Art. 5 - Orari

L'accesso al cimitero comunale per le visite è consentito tutti i giorni nei seguenti orari:

dalle ore 7.00	alle ore 19.00	periodo invernale
dalle ore 6.00	alle ore 20.00	periodo estivo.

L'accesso al cimitero comunale per le tumulazioni ed inumazioni è consentito dal Lunedì al Sabato nel sopraddetto orario.

I medesimi orari sono riportati su apposito cartello, affisso all'ingresso del cimitero, unitamente alle informazioni necessarie per il rispetto della vigente normativa.

Disposizioni diverse possono essere adottate con provvedimento del Sindaco.

Art. 6 - Ammissione nel Cimitero.

Nel cimitero comunale, qualora non venga richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme o le ceneri delle persone decedute nel territorio del Comune o che avevano nel Comune, ovunque decedute, la propria residenza al momento della morte.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, (o membri della famiglia del concessionario) nel cimitero, di sepoltura privata individuale o di famiglia.

Sono altresì ricevute le salme o le ceneri di persone che al momento del decesso non avevano più la residenza nel Comune di Orsago esclusivamente per essere state ospitate in case di riposo o presso familiari in altro Comune.

Sono infine ricevute, ma soltanto nell'area destinata ad inumazione (fossa comune), le salme o le ceneri di persone che non hanno i requisiti sopra riportati e che abbiano espresso desiderio in vita, di essere sepolte nel cimitero del comune di Orsago.

CAPO III° - TRASPORTO DELLE SALME

Art. 7 - Trasporto delle salme, urne cinerarie o dei resti mortali.

Il trasporto delle salme, urne cinerarie o dei resti mortali, viene effettuato a cura delle famiglie dei congiunti garantendo in ogni caso il decoro del servizio.

Art. 8 - Cortei funebri.

I cortei funebri comprendono di regola :

1. il prelievo della salma dal luogo del decesso (abitazione) o dal deposito di osservazione o dall'obitorio (edifici di pertinenza del cimitero),
2. il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie (rito civile o altro rito),
3. la relativa sosta per officiare il rito, qualunque esso sia,
4. il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.

CAPO IV° - SEPPELLIMENTO E SEPOLTURE

Art. 9 - Seppellimento.

Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero per il seppellimento se non accompagnata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile competente.

Il seppellimento è eseguito dal Custode del Cimitero.

Art. 10 - Sistema e caratteristiche delle sepolture - Inumazione e Tumulazione.

Le sepolture sono ad inumazione o a tumulazione.

Sono ad inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione le sepolture in loculi, tombe di famiglia, sepolcri, cellette ossario o per urne cinerarie.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private :

- a) sono comuni le sepolture della durata di anni 10 dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private quelle effettuate in aree date in concessione, per un periodo previsto dai singoli contratti di concessione.

Le sepolture per tumulazione sono oggetto di concessione, e consistono :

- c) nell'uso temporaneo a pagamento per il periodo previsto dai singoli contratti di concessione di aree per costruzione di sepolcro plurimo o singolo, tombe e cappelle di famiglia, (vedi norme transitorie);

- d) nell'uso temporaneo a pagamento per il periodo previsto dai singoli contratti di concessione di tombe di famiglia predisposte dal Comune (vedi norme transitorie);
- e) nell'uso temporaneo a pagamento per la durata di anni 40 (quaranta) di loculi predisposti dal Comune (vedi norme transitorie);
- f) nell'uso temporaneo per anni 50 (cinquanta) di celle-ossario e di celle per urne cinerarie predisposte dal Comune.

Art. 11 - Concessione amministrativa di uso temporaneo.

Il diritto a sepolture a pagamento si acquista previo rilascio da parte degli uffici comunali di apposita concessione amministrativa di bene demaniale.

Con tale concessione viene assegnato al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera costruita dal Comune, ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura, sia per inumazione che tumulazione.

La concessione è onerosa. Le relative tariffe sono fissate con provvedimento della Giunta Comunale che le determinerà in modo tale da garantire almeno la copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei manufatti e/o l'acquisto di aree.

Per le tombe di famiglia le tariffe sono differenziate in base al numero dei posti disponibili e per le aree cimiteriali in proporzione ai metri quadrati di superficie dell'area.

La concessione deve risultare da atto scritto da stipularsi a spese del concessionario, e conferisce ai privati soltanto il diritto d'uso della sepoltura. Tale diritto non è commerciabile, né trasferibile o cedibile.

Alla scadenza del termine della concessione il Comune rientra nella piena disponibilità del bene facendo porre i resti mortali nell'Ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione previo pagamento della tariffa all'uso stabilita dalla Giunta Comunale.

La concessione può essere soggetta:

1. a revoca, per esigenze di pubblico interesse, con assegnazione però di altra sistemazione equivalente;
2. a rinuncia per sistemazione in altra sepoltura (art. 17);
3. a decadenza, per abbandono (art. 21).

Art. 12 - Aree per costruzione di sepolture.

Le aree per la costruzione di sepolture sono concesse ai privati in uso per 99 (novantanove) anni .

La concessione di area per la costruzione di tumulo, di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione, previa acquisizione della concessione edilizia, delle opere relative entro i termini.

La costruzione potrà essere eretta a non meno di ml. 0,50 dal confine dell'area assegnata per le tombe ad elevazione e di ml. 0,25 dalla linea di confine per quanto riguarda gli zoccoli.

La durata della concessione decorre dalla data di stipulazione dell'atto.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone od Enti che mirino di farne oggetto di lucro o di speculazione.

L'assegnazione delle aree per costruzione di sepolcro plurimo o singolo è fatta sulla base della richiesta del privato e, in presenza di più richieste, su direttive della Giunta Comunale.

Nei casi non contemplati dal presente regolamento e/o eccezionali, in deroga il Responsabile del procedimento può sentire la Giunta Comunale e ottenerne il relativo parere.

Art. 13 - Tombe.

Le tombe di famiglia sono concesse ai privati in uso per 99 (novantanove) anni.

Sono costruite dal Comune e non possono contenere un numero di salme superiore a quello indicato in contratto.

E' fatto divieto di utilizzare come tumulo il vestibolo interno.

La durata della concessione decorre dalla data di stipulazione dell'atto.

L'assegnazione di tombe in concessione ai privati avviene con provvedimento del Responsabile del procedimento.

Nei casi non contemplati dal presente regolamento e/o eccezionali, in deroga il Responsabile del procedimento può sentire la Giunta Comunale e ottenerne il relativo parere.

Art. 14 - Loculi.

Ogni loculo è destinato a contenere un solo feretro .

E' altresì consentita nello stesso, unitamente al feretro, la collocazione di una o più cassette di resti mortali e una o più urne cinerarie.

I loculi sono concessi ai privati per anni 40 (quaranta) e solo a seguito di decesso della persona di cui sono destinati ad ospitare la salma, ammissibile al cimitero secondo quanto previsto al precedente art. 6.

La concessione può essere inoltre rilasciata, a favore del richiedente purché di età superiore ai 75 anni.

Il diritto di sepoltura nei loculi non può in alcun modo, né per qualsiasi titolo, essere ceduto.

La durata della concessione decorre dalla data di stipulazione dell'atto.

L'assegnazione di loculi in concessione ai privati avviene con provvedimento del Responsabile del procedimento.

Nei casi non contemplati dal presente regolamento e/o eccezionali, in deroga il Responsabile del procedimento può sentire la Giunta Comunale e ottenerne il relativo parere.

Art. 15 - Cellette-ossario e per urne cinerarie.

I resti delle salme esumate o estumulate, nonché le urne cinerarie possono essere accolti in cellette-ossario, oppure su richiesta all'interno di un loculo, contenente (o meno) un feretro.

Le cellette sono concesse ai privati in uso per anni 50 (cinquanta), e solo in presenza dei resti o ceneri di salme assimilabili al cimitero secondo quanto previsto al precedente art. 6, a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

L'assegnazione di cellette-ossario e urne cinerarie in concessione dai privati avviene con provvedimento del Responsabile del procedimento.

Nei casi non contemplati dal presente regolamento e/o eccezionali, in deroga il Responsabile del procedimento può sentire la Giunta Comunale e ottenerne il relativo parere.

Art. 16 - Diritti e facoltà del concessionario di tombe e sepolcri (per inumazione e tumulazione)

Il diritto di sepoltura in tombe e sepolcri, è riservato al concessionario ed alle persone della sua famiglia, ai parenti, ai collaterali, agli affini ed ai conviventi.

Il diritto alla sepoltura non può essere oggetto di cessione tra privati.

In qualsiasi momento di vigenza della concessione, qualora il concessionario non intenda avvalersi oltre del suo diritto d'uso, dovrà fare rinuncia a favore del Comune, con rimborso così come indicato nel successivo articolo.

Qualora si verificassero utilizzi non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, il concessionario verrà diffidato a porvi immediatamente rimedio. Ove non si provveda nel termine di giorni 30 (trenta) sarà provveduto a cura del Comune e con oneri a carico dell'interessato.

Il diritto di sepoltura è peraltro trasmissibile in linea retta per successione iure sanguinis ed, estinto tale vincolo, iure hereditatis.

I predetti trapassi dei diritti di sepoltura devono essere comprovati dai seguenti documenti:

1. per successione: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o copia autentica del testamento che comprovi la successione per rami, dell'ultimo intestatario fino agli eredi aventi diritto al momento della domanda;
2. per divisione, cessione o rinuncia: i relativi atti legali.

Il Comune per i diritti e gli obblighi relativi riconosce quale interlocutore uno solo degli eredi, il quale quando non sia stato designato dallo stesso concessionario o scelto dagli eredi e comunicato agli uffici comunali, viene definitivamente designato dal Sindaco.

Art. 17 - Rinunce

In qualsiasi momento di vigenza della concessione, il concessionario può rinunciare al diritto per il restante periodo in conseguenza alle seguenti ipotesi:

1. quando la sepoltura non sia occupata da salma,
2. quando la salma che l'occupava è stata trasferita ad altra sede.

L'accettazione della rinuncia della concessione dà luogo alla corresponsione al concessionario, (o agli eredi o agli aventi diritto la concessione) da parte dell'Amministrazione Comunale di un indennizzo.

Gli indennizzi dovranno essere così calcolati:

loculo mai utilizzato: indennizzo pari a 70% del valore di vendita del tariffario in vigore al momento della rinuncia

loculo già utilizzato: indennizzo pari a 50% del valore di vendita del tariffario in vigore al momento della rinuncia

tomba mai utilizzata: indennizzo commisurato in proporzione al numero dei loculi presenti, pari a 70% per ogni singolo loculo secondo il valore di vendita del tariffario in vigore al momento della rinuncia

tomba già utilizzata: indennizzo commisurato in proporzione al numero dei loculi presenti, pari a 50% per ogni singolo loculo secondo il valore di vendita del tariffario in vigore al momento della rinuncia

area libera: indennizzo pari a 70% del valore di vendita del tariffario in vigore al momento della rinuncia

area con parziale o totale costruzione: indennizzo pari a 50% del valore di vendita del tariffario in vigore al momento della rinuncia

I loculi doppi, concessi con precedenti normative vengono considerati come loculi singoli, sia in caso di indennizzo a seguito di rinuncia, che per nuova concessione.

Art. 18 - Divisioni e Subentri

In sede di concessione richiesta contemporaneamente da più persone, i concessionari possono richiedere la divisione dei posti e la individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta, redatta nella forma dell'istanza ai sensi della legge n. 15/1968, deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.

Qualora un unico manufatto sia assegnato contemporaneamente a più concessionari e uno di essi rinunci alla sua quota di diritto di sepoltura, non vi è automatica cessione di tale diritto in favore dei concessionari residuali dello stesso manufatto.

Con atto pubblico o scrittura privata più concessionari di un'unica concessione possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione.

Art. 19 - Divisione e rinuncia fra contitolari.

Il diritto alla sepoltura è dato dall'ordine di premorienza.

Più titolari di una tomba comunicano all'Amministrazione Comunale la divisione dei posti all'interno del manufatto.

E' ammessa la rinuncia da parte di un contitolare a favore di un altro, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale. In tal caso non è dovuto alcun conguaglio.

Art. 20 - Manutenzione delle sepolture a pagamento.

La manutenzione dei loculi, delle cellette, delle tombe e sepolcri di famiglia spetta ai relativi concessionari.

Se essi non vi provvedono, il Responsabile del servizio tecnico li diffida ad eseguire i lavori necessari entro un tempo determinato.

Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il Responsabile del servizio tecnico vi potrà provvedere d'ufficio con spese a carico del concessionario, salvo la procedura di cui al successivo art. 21.

Art. 21 - Decadenza per abbandono.

Si intendono decadute le concessioni di tombe e di loculi che risultino in abbandono per :

1. la non esecuzione di opere indispensabili per il buon mantenimento;
2. l'abbandono in stato gravemente indecoroso.

Rilevandosi tale stato di cose, sarà notificata ai concessionari speciale diffida del Responsabile del servizio tecnico a provvedere entro un congruo termine.

Se il concessionario non risulta reperibile, sulla tomba sarà apposto un avviso e contemporaneamente verrà affisso all'Albo Pretorio ed all'esterno del cimitero, l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.

Decorso senza esito il termine previsto dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza con provvedimento del Responsabile del servizio tecnico, che rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura.

Le eventuali salme tumulate nel manufatto in abbandono saranno a cura dell'Ente estumulate ed inumate nel campo comune, mentre i resti delle salme dopo la mineralizzazione saranno collocati negli ossari.

Art. 22 - Tumulazione nelle sepolture a pagamento.

I servizi di inumazione e di tumulazione nelle sepolture a pagamento sono determinati dalla Giunta Comunale, con la relativa corresponsione dei diritti di cui alle tariffe in vigore.

Art. 23 - Collocamento di lapidi e simili.

Per la collocazione di lapidi, iscrizioni e simili nei luoghi di sepoltura, deve essere presentata domanda di autorizzazione, accompagnata dal relativo progetto.

I manufatti di cui al comma precedente devono dare garanzia di decoro, robustezza e stabilità nel tempo ed avere le seguenti caratteristiche:

- a) se collocati in corrispondenza di tombe poste lungo muri di cinta, divisione o altro :
 1. avere la larghezza di almeno cm.10 inferiore a quella della tomba e in ogni caso non superiore a cm.100;
 2. avere l'altezza tale per cui la sommità della lapide e quella del muro vi siano non meno di cm. 20, l'altezza, comunque, non potrà superare cm. 170;
- b) se collocati in corrispondenza di tombe non poste lungo muri :
 1. avere la larghezza non superiore a cm.120;
 2. avere l'altezza non superiore a cm. 60;
- c) se collocati in corrispondenza delle fosse comuni :
 1. essere solidamente ancorati al terreno mediante una conveniente fondazione;
 2. avere l'altezza della lapide non superiore a cm. 100 e non inferiore a cm. 70, zoccolo incluso;

3. il contorno del tumulo deve avere la larghezza di cm. 70, la lunghezza di cm. 170 e l'altezza fuori terra di cm. 20;
4. la fossa non può essere coperta completamente di lastre di marmo o materiali simili, che non permettano l'azione degli agenti atmosferici necessari alla mineralizzazione della salma; pertanto la copertura deve avere un foro di qualsiasi forma, di dimensione non inferiore a 600 cm/quadri ;
5. la collocazione del copritomba e della lapide deve essere effettuata seguendo la direzione degli altri copritomba esistenti, nel rispetto della caratteristica peculiare del cimitero stesso, né di traverso la fossa, né in senso inverso rispetto a quelle in uso nel passato;
6. la lapide deve essere collocata ai piedi della fossa in corrispondenza del cippo, non è consentita la collocazione né in testa, né in centro della fossa;
7. le iscrizioni e le foto possono essere effettuate solo su un lato della lapide, quello esterno rispetto la fossa, cioè quello che si rivolge verso il vialetto di pertinenza.

E' fatto divieto di sostituire le lapidi sia dei loculi dati in concessione che delle tombe costruite dal Comune, con materiale, dimensione, forma, colore, diversi da quelli della lapide originaria.

CAPO V° - ESUMAZIONI ed ESTUMULAZIONI

Art. 24 - Esumazioni.

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie vengono eseguite dall'incaricato al Cimitero quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento, per le sepolture di cui all'art. 10, lettera a).

Esse vengono regolate dal Sindaco, ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n.285/90.

I resti rinvenuti, qualora i familiari, opportunamente e preventivamente informati dall'Ufficio di competenza, non abbiano espresso volontà di deporli in sepolture private, saranno collocati nell'ossario comune.

Le esumazioni straordinarie si eseguono, qualunque sia il tempo intercorso dalla data del seppellimento, su ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o su richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco (art. 83 D.P.R. N.285/90), per il trasferimento della salma in altre sepolture o per la cremazione.

Devono essere eseguite in presenza del Coordinatore Sanitario della ULSS n° 7 – Azienda Sanitaria Locale - e del Custode del Cimitero; se eseguite su Ordine dell'Autorità Giudiziaria sono gratuite, trattandosi di un pubblico servizio, se eseguite per gli altri motivi, deve essere corrisposto da parte dei richiedenti l'importo del tariffario in vigore.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del Custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 25 - Estumulazioni.

Le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono gratuitamente, alla scadenza della concessione, dal Comune.

Le estumulazioni straordinarie, possono essere :

- a) su ordine dell'autorità Giudiziaria;
- b) a richiesta scritta dei familiari interessati.

Devono essere autorizzate dal Sindaco e devono essere eseguite in presenza del Custode del Cimitero, e qualora non siano trascorsi 30 anni dal decesso è necessaria la presenza anche del Coordinatore Sanitario.

Se eseguite su Ordine dell'Autorità Giudiziaria sono gratuite, se eseguite per gli altri motivi deve essere corrisposto da parte dei richiedenti l'importo del tariffario in vigore.

L'apertura del feretro per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria ed autorizzazione del Sindaco, non può essere eseguita, prima che siano trascorsi 30 (trenta) anni dal decesso.

I feretri estumulati, quando la mineralizzazione del cadavere non sia avvenuta in modo completo, devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica opportune aperture al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione, qualora non sia stata richiesta dai familiari ritumulazione nel medesimo sepolcro od altra idonea sepoltura.

Art. 26 - Esumazioni ed estumulazioni - Modalità

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata e così tutto il terreno circostante ove possa aver avuto contatto il feretro con la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto.

Se nel corso delle predette operazioni dovessero rinvenirsi oggetti preziosi, monete od di valore, gli stessi dovranno essere consegnati ai familiari reclamanti, che hanno diritto alla successione.

I materiali, gli ornamenti e le fotografie risultanti a seguito dell'esumazione o della estumulazione, se non richiesti entro 30 giorni, diventano di proprietà dell'ente comunale, che ne dispone come ritiene, mettendo all'asta gli eventuali ornamenti preziosi, impegnando il ricavato per il finanziamento degli impianti cimiteriali.

CAPO VI° - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 27 - Qualsiasi autoveicolo potrà introdursi nel Cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 28 - Il Viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'Ossario.

Art. 29 - E' vietata ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti di altezza non superiore a cm. 150 sulle sepolture e aree provate.

Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà d'autorità allo sgombrò, al taglio ed anche allo sradicamento.

Art. 30 - L'Ufficio Tecnico Comunale ha diritto di far rimuovere gli addobbi alla sepoltura provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle particolari, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 31 - Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal Cimitero è vietata, come è vietato asportare dal Cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 32 - E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc..

Art. 33 - Tranne che ai parenti, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità Giudiziaria od al Personale addetto od Assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni ordinarie e straordinarie, alla estumulazioni ordinarie e straordinarie.

Art. 34 - I fiori secchi, le corone, le carte sono rifiuti solidi urbani. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali (art. 85 DPR) e devono essere smaltiti nel rispetto di detta normativa.

Art. 35 - Il Custode del Cimitero dovrà vigilare sul corretto comportamento dei privati e riferire all'Ufficio qualora vi siano state violazioni alle norme di cui al presente Regolamento.

In occasione delle esumazioni e le estumulazioni è suo compito stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Per ogni sepoltura, deve controllare e ricevere la documentazione prevista, e consegnarla all'Ufficio di competenza.

Deve altresì tenere scrupolosamente il registro, ove indicarvi ogni tipo di sepoltura, esumazione e traslazione, con gli estremi della salma, resti mortali o ceneri, e la definitiva collocazione.

Delle predette operazioni deve riferire ai suoi superiori.

CAPO VII° - CONTRAVVENZIONI

Art. 36 - La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzioni amministrative e penali, previste dalle normative vigenti.

Nel caso di violazione all'art. 23 il Responsabile del servizio è tenuto a darne comunicazione, con lettera raccomandata, al richiedente l'autorizzazione e/o ai familiari che hanno provveduto alla collocazione del manufatto.

Essi avranno 30 giorni di tempo dalla data di notifica/ricevimento raccomandata, per rimuovere il manufatto, per poi provvedere alla sua ricollocazione secondo quanto previsto.

In caso di inottemperanza, il manufatto in questione diventerà di proprietà del Comune, che provvederà alla sua rimozione, con imputazione delle spese a carico del richiedente e/o dei familiari, così come determinate dal Responsabile del servizio.

CAPO VIII° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Il presente Regolamento è stato adottato con Delibera del Consiglio Comunale n..... del 31.07.2000 ed è entrato in vigore il

NORME TRANSITORIE

Le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239, n. 63 del 12.10.1990), vale a dire prima del 27.10.1990, per un periodo eccedente i 99 anni sono ridotte ai sensi dell'art. 92 del predetto D.P.R. a :

- a) per le aree ad uso costruzione di sepolture private: ad anni 99 a decorrere dal 27.10.1990
- b) per le tombe o cappelle : ad anni 99 a decorrere dal 27.10.1990
- c) per i loculi : ad anni 30 a decorrere dal 27.10.1990

In via eccezionale, per garantire omogeneità di condizioni, solo per i loculi in cui le salme siano state tumulate posteriormente alla data del 27.10.1980, la concessione sarà quarantennale a decorrere dalla data dell'ultima tumulazione.

Il Responsabile del servizio segreteria provvederà a comunicare la variazione di durata delle concessioni sopra riportate al concessionario, ed in mancanza di esso al referente individuato secondo le modalità di cui all'art. 16.